

TITOLO III – NORME DI FUNZIONAMENTO

Art. 12 – (Sedute del Consiglio di Dipartimento)

1. Il Consiglio di Dipartimento si riunisce almeno tre volte all'anno, su iniziativa del Direttore o quando ne facciano richiesta almeno un quarto dei suoi componenti. In caso di assenza o di temporaneo impedimento del Direttore, il Consiglio di Dipartimento è convocato dal ViceDirettore.
2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo differente quorum stabilito dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.
3. La partecipazione dei componenti a deliberazioni su specifiche materie, in particolare sulle chiamate di professori e ricercatori, e sulla valutazione dell'attività didattico-scientifica, o aventi ad oggetto le persone dei professori o dei ricercatori, avviene in seduta ristretta agli appartenenti alle categorie specificamente previste dalla normativa vigente. Per tutte le altre deliberazioni la seduta è allargata a tutte le componenti del Consiglio di Dipartimento.
4. Per la convocazione, il funzionamento delle sedute e la redazione dei relativi verbali si applicano le norme di cui al Titolo III del Regolamento Generale di Ateneo "Funzionamento degli Organi collegiali".

Art. 13 – (Partecipazione di soggetti esterni alle sedute del Consiglio di Dipartimento)

1. Alle sedute del Consiglio di Dipartimento può partecipare personale addetto ad attività di ricerca e di didattica a tempo determinato o figure assimilate, ricercatori afferenti ad altre strutture dell'Ateneo, ad altre Università e/o ad altri Enti o strutture pubbliche e/o private di ricerca, con i quali il Dipartimento abbia rapporti di collaborazione scientifica, formalizzate da apposite convenzioni.
2. Il Consiglio di Dipartimento può stabilire eventuali limitazioni alla partecipazione dei soggetti di cui al comma precedente alla sedute relativamente a specifiche tematiche poste all'ordine del giorno e fatte salve in ogni caso specifiche disposizioni di legge che stabiliscano una composizione ristretta dell'Organo.
3. E' altresì ammessa la partecipazione dei professori a contratto e/o titolari di insegnamento, limitatamente alle tematiche riguardanti l'organizzazione della didattica.
4. I soggetti di cui ai commi precedenti partecipano esclusivamente con funzioni consultive e la loro presenza non concorre a costituire il numero legale per la validità delle sedute.
5. Il numero di soggetti esterni al Dipartimento non può in ogni caso superare complessivamente la percentuale del 20 rispetto al numero dei componenti di diritto del Consiglio.
6. Il Consiglio di Dipartimento può costituire al suo interno Commissioni istruttorie, anche permanenti, individuandone all'atto della costituzione gli ambiti di competenza. Tali Commissioni possono anche avvalersi dell'apporto di esterni di provata esperienza e competenza.

Art. 14 – (Articolazione interna del Dipartimento)

1. In relazione alla molteplicità di settori scientifico-disciplinari afferenti al Dipartimento e per particolari esigenze di carattere scientifico, nel rispetto dei principi di funzionalità ed economicità di gestione, il Dipartimento può articolarsi in sezioni.
2. Il Dipartimento resta in ogni caso una struttura unitaria e risponde, per il tramite del suo Direttore, anche dell'operato delle sue eventuali articolazioni interne nei confronti dell'Ateneo e dei terzi.
3. Una sezione può essere costituita se ad essa aderiscono almeno dieci docenti.
4. L'articolazione in sezioni, la costituzione di nuove sezioni o la modifica di quelle esistenti è deliberata dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza dei componenti.
5. Professori e ricercatori possono aderire ad una sola sezione.
6. L'adesione dei docenti alle sezioni è comunicata al Consiglio di Dipartimento. L'adesione si intende a tempo indeterminato e sussiste fino a quando il docente non dichiara la volontà di recedere, dandone formale comunicazione al Consiglio di Dipartimento.
7. L'articolazione in sezioni, nonché la loro composizione, sono comunicate all'Amministrazione centrale ai soli fini di ricognizione e di verifica del mantenimento della consistenza minima di docenti.
8. Le sezioni non possono avere autonomia di budget e personale tecnico amministrativo formalmente assegnato.
9. Ogni sezione, nell'ambito della unitarietà del Dipartimento e delle sue finalità ed in stretto collegamento funzionale con le altre sezioni, conserva autonomia nel campo della ricerca.
10. Con le stesse modalità di cui ai commi precedenti, possono essere costituiti all'interno del Dipartimento, per finalità scientifiche documentate, dei Centri di ricerca trasversali alle eventuali sezioni, ai quali devono aderire almeno dieci docenti. Ai Centri dipartimentali di ricerca si applicano le disposizioni dello specifico Regolamento. La costituzione di un Centro dipartimentale di ricerca deve in ogni caso essere approvata dagli organi di governo dell'Ateneo.

Art. 15 – (Responsabile di sezione)

1. Ogni sezione è coordinata da un Responsabile di sezione, professore di ruolo, la cui carica cessa con la scadenza del mandato del Direttore.
2. Il Direttore del Dipartimento può delegare al responsabile di sezione l'esercizio di attività inerenti all'ordinaria amministrazione, indicando nel provvedimento stesso limiti e modalità, e dandone comunicazione al Consiglio di Dipartimento.
3. Il responsabile di sezione è nominato dal Direttore del Dipartimento, su proposta non vincolante dei componenti la sezione.

4. I responsabili di sezione relazionano e rispondono al Dipartimento dei risultati della propria attività.

Art. 16 – (Segretario amministrativo di coordinamento)

1. Il Segretario amministrativo di coordinamento coadiuva il Direttore di Dipartimento per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo-contabile, assumendo, in solido con il Direttore, la responsabilità dei conseguenti atti sui quali necessariamente deve essere consultato e sui quali ha facoltà di proposta.

2. Il Segretario amministrativo di coordinamento partecipa alle sedute del Consiglio e della Giunta con funzioni di segretario verbalizzante e deve essere sentito sulle questioni amministrativo-contabili.

Art. 17 – (Scioglimento)

1. Al Dipartimento afferisce un numero di professori di ruolo e ricercatori non inferiore a 35 unità.

2. Nel caso in cui il numero dei professori di ruolo e ricercatori scenda al di sotto delle 35 unità, si applica quanto disposto all'art. 47 c. 2 del Regolamento generale di Ateneo.

Art. 18 – (Trasferimento ad altro Dipartimento)

1. I professori ed i ricercatori che intendano trasferirsi ad altro Dipartimento debbono presentare apposita istanza al Direttore del Dipartimento di afferenza, al Direttore del Dipartimento presso cui intendono trasferirsi e, per conoscenza, al Rettore.

2. I Consigli dei due Dipartimenti interessati devono esprimere parere a maggioranza dei componenti il Consiglio. Detti pareri dovranno essere motivati con riferimento alle modificazioni che il trasferimento comporta sotto il profilo didattico-scientifico e organizzativo-finanziario.

3. Nel caso di parere positivo, il trasferimento è disposto dal Rettore con proprio decreto, sentito il Senato Accademico.

4. In caso di pareri negativi, qualora dalla motivazione del Dipartimento di afferenza non risulti con evidenza l'incidenza essenziale della permanenza del professore o ricercatore a tempo indeterminato ai fini del mantenimento dell'offerta formativa e della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 17 del presente Regolamento, il Rettore, previa delibera del Senato Accademico, può comunque accogliere l'istanza e autorizzare il trasferimento.